



# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n° DGPM/IV/12/000214 /60/B.18

Roma, li 2.1.2003

Oggetto: Applicazione degli artt. 1 e 13 della legge 29 marzo 2001, n. 86 relativi al trattamento economico di trasferimento (già disciplinato con legge 10 marzo 1987, n. 100) nei confronti del personale militare, vincitore di concorso, che transita da un ruolo/grado ad un altro.

### ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Seg. circ. n. DGPM/IV/12^/069740/10/B.32 del 6 giugno 2001.

1. La Sezione terza del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 ottobre 2002 ha emesso il parere numero 2432/2002 riguardo al quesito posto dal Ministero della Difesa concernente il trattamento economico di trasferimento in oggetto da attribuire al personale militare indicato all'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 che transita da un ruolo/grado ad un altro, senza soluzione di continuità tra precedente e nuovo servizio, nell'ipotesi in cui, nel nuovo ruolo/grado raggiunto, a seguito di concorso, esso consegua le condizioni per il diritto al predetto trattamento, pur avendo assunto la qualifica di "allievo" durante la frequenza dei corsi formativi previsti (art. 39, comma 15-bis, del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82).
2. Pertanto, ad integrazione della circolare a seguito, sulla base del parere espresso dall'Alto Consesso, le direttive sono le seguenti:
  - a. al personale militare di cui al citato art. 1 della legge n. 86/01 ammesso al ruolo/grado superiore a seguito di concorso riservato e trasferito d'autorità ad una sede di servizio diversa da quella assegnata nel ruolo/grado precedente spetta l'indennità di trasferimento in oggetto, sempre che siano presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia per averne titolo;
  - b. analogamente, al personale militare in argomento ammesso al ruolo/grado superiore a seguito di concorso parzialmente riservato, spetta l'indennità di trasferimento a condizione che il posto in ruolo conseguito appartenga alla quota di riserva, che non ci sia stata soluzione di continuità nella prestazione di servizio e che sussistano tutti gli altri requisiti che legittimano la corresponsione del trattamento economico in argomento.

3. Per entrambe le suddette fattispecie (para 2.a. e para 2.b.) il diritto viene riconosciuto senza tener conto della qualifica di "allievo".
4. Per contro, al personale militare ammesso al ruolo/grado superiore per superamento di un concorso pubblico, con il conseguente conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare, non spetta l'indennità di trasferimento; in tale ipotesi, infatti, la posizione del predetto personale che consegue la nomina deve essere considerata alla stregua di quella di tutti gli altri soggetti che abbiano partecipato alla stessa procedura concorsuale, divenendo ininfluenza la precedente appartenenza alle FF.AA./Arma dei Carabinieri; ciò in quanto viene ad assumere rilievo il carattere novativo del rapporto poiché l'aspetto di volontarietà della partecipazione al concorso prevale rispetto all'interesse dell'Amministrazione la cui necessità ad assumere personale già in costanza di servizio militare è pienamente soddisfatta dalla quota riservata; coerentemente, l'assegnazione ad una sede di servizio conseguente all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro è "assegnazione della prima sede di servizio" per la quale non spetta il trattamento economico di trasferimento.

Per quanto sopra, è confermato il riconoscimento del diritto al trattamento in questione al personale militare che ha operato il transito in parola prima dell'entrata in vigore del citato D. Lgs. 82/01, sempre che sussistano le altre condizioni previste dalla normativa vigente.

Con la presente circolare si intende dare risposta ai vari quesiti proposti in merito alle suddette fattispecie.

I Comandi/Enti in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Amm. Div. Giuseppe LERTORA

